



TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
In funzione di Giudice dell'Esecuzione

n. 69/2014 SIGE
n. 3062/2012 Reg. GIP
n. 4317/12 r.g.n.r.
sent. n. 57/2013

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Matteo Grimaldi,
vista l'istanza presentata da **GINELLI Roberto**, nato a Nogara (MN), il 27.02.1969, residente in Castel d'Ario (MN), Strada Madonnina, 11, tesa a ottenere la rideterminazione della pena riportata con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 57/2013, emessa da questo Ufficio in data 30.01.2013, irrevocabile il 25.09.2013, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha ridefinito le pene previste per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90, relativamente alle cc.dd. "droghe leggere",
visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.,
sentite le parti all'udienza del 05.05.2014 e sciogliendo la riserva assunta in detta sede,

rilevato che:

- con sentenza n. 57/2013, emessa da questo Ufficio in data 30.01.2013, irrevocabile il 25.09.2013, all'odierno istante GINELLI Roberto è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la concordata pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90), accertato in Castel D'Ario il 3.8.2012, nei termini meglio specificati nell'imputazione;
- la suddetta pena è stata determinata tra le parti – con accordo successivamente ratificato dal Giudice precedente – nei termini che seguono: concesse all'imputato le attenuanti generiche e ritenute le stesse prevalenti sulla contestata recidiva semplice, pena base: anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa; diminuita per le generiche ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; ridotta per il rito alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa,

considerato che:

- con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 – 25 febbraio 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale del 05.03.2014), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
- per effetto della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, tornano "a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate" (cfr. punto n. 5 del 'considerato in diritto');

- pertanto, a seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità debbono considerarsi nuovamente vigenti le disposizioni di cui all'art. 73, d.p.r. 309/90, nel testo precedente alle modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime;
- conseguentemente, per quanto di interesse in questa sede, il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti cc.dd. "leggere" (marijuana), deve ritenersi ad oggi punito con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 77.468,00, essendo stato in definitiva reintrodotta il regime sanzionatorio più favorevole, già in vigore fino al 2005 (art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, in relazione alle tabelle II e IV dell'art. 14 previgente) – e non già con la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000,00 e 260.000,00 euro, secondo le disposizioni del tempo in cui fu commesso il reato per cui l'istante ha riportato condanna,

osservato che:

- a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale che ha ridefinito (in senso favorevole al reo) la cornice edittale delle pene previste per i delitti in materia di stupefacenti qualificabili in termini di cc.dd. "droghe leggere", si impone la rideterminazione della pena riportata dal condannato GINELLI Roberto, ai sensi degli artt. 30, comma 4, L. 87/1953 e 673 c.p.p., avendo ormai chiarito la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 29.05.2014, come la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato: in tal caso, il giudice dell'esecuzione dovrà comunque tenere ferme e osservare le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta e, in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., dovrà rispettare i termini generali dell'accordo sulla pena raggiunto tra le parti e successivamente ratificato dal giudice della cognizione, procedendo ad eliminare la parte di pena illegalmente applicata (al riguardo, deve farsi rinvio alle argomentazioni sviluppate dall'istante nella richiesta oggetto di scrutinio, alle pagg. 4-13),
- nel caso di specie, la pena riportata dall'istante con la sentenza n. 57/2013 citata dovrà essere rideterminata, in relazione alle nuove pene edittali vigenti a seguito dell'intervento della Consulta, tenendo fermi i seguenti criteri di merito: a) la pena è stata concordata tra le parti prendendo come riferimento il minimo edittale della pena detentiva e il minimo edittale con un aumento lieve per la pena pecuniaria; b) sono poi state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e la relativa diminuzione di pena è stata calcolata nella sua massima estensione; c) infine, è stata operata la riduzione per il rito;
- alla luce di tali criteri, la pena può essere rideterminata nella misura che segue: pena base: anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; diminuita per le circostanze generiche prevalenti sulla recidiva alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; diminuita per il rito a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.666,70 di multa,

P.Q.M.

visti gli artt. 673 c.p.p. e 30, comma 4, L. 87/1953,
in parziale modifica della sentenza n. 57/2013, emessa da questo Ufficio in data 30.01.2013, irrevocabile il 25.09.2013,

ridetermina la pena irrogata con detta sentenza in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.666,70 di multa,

manda alla Cancelleria per quanto di competenza e al P.M. per le proprie determinazioni.

Mantova, 03.06.2014

IL CANCELLIERE
Paola Marconcini

Il Giudice
Dott. Matteo Grimaldi